

STATUTO COMUNALE DEL COMUNE DI ANTANI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione e Territorio

1. Il Comune di Antani è una comunità autonoma con personalità giuridica, denominata "Antani".
2. Il territorio del Comune di Antani corrisponde a quanto stabilito dalla legge e comprende tutte le frazioni e località presenti nel territorio comunale.

Articolo 2 - Finalità

1. Il Comune di Antani, nell'ambito delle proprie competenze, promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità, garantendo il benessere e la qualità della vita dei cittadini.
2. Il Comune si impegna a tutelare l'ambiente, la cultura, il patrimonio storico-artistico e le tradizioni locali.

TITOLO II - GOVERNO LOCALE

Articolo 3 - Organizzazione Politica

1. Il Comune di Antani è retto da un Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, e da un Consiglio Comunale composto da consiglieri eletti tramite elezioni democratiche.
2. Il Sindaco è il rappresentante legale del Comune e presiede il Consiglio Comunale.

Articolo 4 - Elezioni

1. Le elezioni per il Sindaco e il Consiglio Comunale si svolgono in conformità alle normative vigenti in materia elettorale.
2. Le elezioni si tengono ogni cinque anni. La data delle elezioni è stabilita dalla legge.

Articolo 5 - Funzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni deliberative e di controllo nei confronti del Comune.
2. Il Consiglio approva il bilancio annuale e delibera su questioni di interesse pubblico locale.

TITOLO III - IL SINDACO

Articolo 6 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale e rappresenta l'ente in tutti gli atti e negli atti giuridici.
2. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale e dirige l'attività dell'amministrazione.

Articolo 7 - Elezione e Durata del Mandato del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini attraverso elezioni democratiche.

2. Il mandato del Sindaco ha la durata di cinque anni.

Articolo 8 - Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale e dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco firma gli atti e i provvedimenti deliberati dal Consiglio Comunale.

TITOLO IV - ORGANI DI GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Articolo 9 - Uffici e Dipartimenti

1. Il Comune istituisce gli uffici e i dipartimenti necessari per garantire il corretto funzionamento dell'amministrazione comunale.
2. Ciascun ufficio e dipartimento è responsabile di specifiche aree di competenza.

Articolo 10 - Segretario Comunale

1. Il Comune nomina un Segretario Comunale, responsabile della tenuta dei registri e dell'archiviazione degli atti comunali.
2. Il Segretario Comunale collabora con il Sindaco e il Consiglio Comunale nell'elaborazione delle deliberazioni.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 - Modifiche allo Statuto

1. Ogni modifica allo Statuto Comunale deve essere approvata dal Consiglio Comunale con una maggioranza qualificata.
2. Le modifiche allo Statuto sono soggette all'approvazione delle autorità competenti ai sensi di legge.

Articolo 12 - Norma di Rinvio

1. Per tutto ciò che non è contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia di governo locale.

Firmato,

Il Consiglio Comunale di Antani